

La Corte di Cassazione sul processo c.d. "Aemilia".

Si segnala , per l'interesse, la sentenza della **Corte di Cassazione, Sezione V, 24 ottobre 2018- 5 aprile 2019 n. 15041, parte civile Regione Emilia Romagna ed altri in proc. Battaglia ed altri,** che ha definito il troncone del procedimento *Aemilia* svoltosi col rito abbreviato.

Molti i principi di diritto, che sintetizzo:

In materia di autonomia delle associazioni operanti in Emilia anche ai fini della competenza per territorio:

Mafia -Associazione di tipo mafioso - Partecipazione dei medesimi soggetti a distinte associazioni- Conseguenze anche in tema di competenza per territorio- Fattispecie (Cp, articolo 416 *bis*)

In tema di associazione di tipo mafioso, laddove sia riconoscibile un collegamento tra associazioni di tale tipo, che non influenzi, né sopprima l'autonomia strutturale dei distinti gruppi [nella specie, uno operante in Calabria, l'altro in territorio emiliano], ma dia luogo ad una cooperazione funzionale tra gli stessi, che restano distinti per struttura soggettiva, modalità di partecipazione, circostanze spaziali e temporali di costituzione e di operatività, gli associati simultaneamente aggregati ad entrambi i sodalizi devono rispondere di due distinti reati associativi ed essere perseguiti in separati procedimenti attribuiti alla cognizione dei diversi giudici territorialmente competenti (nella specie, è stata riconosciuta l'autonomia operativa manifestata da un'associazione 'ndranghetista emiliana, rispetto a quella operante in Calabria cui pure risultava collegata, tra l'altro per il capo di quest'ultima e per la destinazione di parte degli introiti: per l'effetto, si è ritenuto corretto che dovessero rispondere della partecipazione ad entrambi i sodalizi coloro che erano risultati far parte di entrambi).

Reati contro l'ordine pubblico - Reati associativi- Competenza per territorio- Determinazione (Cp, articolo 416 *bis*; cpp, articolo 8 e segg.)

In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio: ciò perché, essendo l'associazione una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. ***Sezione V, 24 ottobre 2018- 5 aprile 2019 n. 15041; Pres. Fumo; Rel. Scordamaglia; Pm (parz. conf.) Filippi; Ric. parte civile Regione Emilia Romagna ed altri in proc. Battaglia ed altri.

In materia di mafie delocalizzate:

Mafia -Associazione di tipo mafioso - Organizzazioni delocalizzate – Caratteristiche strutturali (Cp, articolo 416 *bis*)

Il reato di cui all'articolo 416 *bis* del Cp è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica [c.d. "locale"] di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di

competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico (in una fattispecie relativa a associazione 'ndranghetista operante in Emilia, la Corte, in motivazione, ha rilevato come il giudice di merito avesse comunque dato atto di come il sodalizio avesse in ogni caso fatto effettivamente uso del metodo mafioso all'esterno ed al suo interno, siccome dimostrato dal numero consistente di estorsioni consumate in danno di imprenditori calabresi e non, operanti in territorio emiliano, e degli atti di intimidazione consumati in pregiudizio dei congiunti di un soggetto accusato di essersi appropriato di una somma di denaro consegnatagli per essere investita).

In materia di condotte materiali:

Mafia- Associazione di tipo mafioso- Condotte materiali- Partecipazione - Requisiti - Assunzione del ruolo di componente del sodalizio (Cp, articolo 416 *bis*)

Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, che non si limiti ad una semplice adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti per il sodalizio mafioso, ma si concretizzi in una permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto: ciò perché l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio. Tale condotta partecipativa può essere desunta da indicatori fattuali, tra i quali, esemplificando, possono rientrare i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazioni" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo.

Reato- Concorso di persone nel reato- Associazione di tipo mafioso - Partecipazione e concorso esterno - Configurabilità - Presupposti - Onere di motivazione (Cp, articoli 110, 416 *bis*)

La partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un *pactum sceleris* fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche *per facta concludentia* e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Ai fini della rilevanza del concorso esterno in associazione mafiosa non è però sufficiente una valutazione *ex ante* del contributo, risolta cioè in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento *ex post*, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza

processuale”, l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.

***Sezione V, 24 ottobre 2018- 5 aprile 2019 n. 15041; Pres. Fumo; Rel. Scordamaglia; Pm (parz. conf.) Filippi; Ric. parte civile Regione Emilia Romagna ed altri in proc. Battaglia ed altri.

Reati contro l’ordine pubblico -Reati associativi- Associazione di tipo mafioso- Concorso esterno del professionista- Fattispecie (Cp, articoli 110, 416 *bis*)

Correttamente viene ravvisato il concorso esterno in associazione di tipo mafioso [nella specie, ‘ndranghetistico] *ex* articoli 110 e 416 *bis* del Cp nei confronti del professionista, esperto in materia finanziaria, che consapevolmente offra il proprio contributo tecnico al perseguimento degli scopi dell’associazione criminale, mettendo a disposizione la propria specifica capacità professionale di tipo economico-finanziario, rafforzano con il proprio operato l’organizzazione in particolare favorendo il reimpiego dei profitti illeciti.

In materia di aggravanti:

Armi- Associazione di tipo mafioso- Aggravante dell’associazione armata- Presupposti (Cp, articolo 416 *bis*, commi 4 e 5)

Poiché in relazione alle associazioni di stampo mafioso [cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra], la stabile dotazione di armi è fatto notorio non ignorabile, l’aggravante dell’associazione armata [articolo 416 *bis*, commi 4 e 5, del Cp], una volta accertata la disponibilità di armi [integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell’associazione, indipendentemente dal fatto che essa configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione, e quindi ravvisabile anche per armi legalmente detenute], è certamente configurabile, in ragione della sua natura oggettiva, in capo ad ogni singolo partecipante del sodalizio criminale; e ciò ancorché la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente.

Reati contro l’ordine pubblico- Associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui all'articolo 416 *bis*, comma 6, del Cp- Presupposti (Cp, articolo 416 *bis*, comma 6)

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 416 *bis*, comma 6, del Cp - che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi; in secondo luogo, è pure necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo.

Mafia- Reati di mafia- Commissione di un reato avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* del Cp o al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso- Circostanza aggravante- Agevolazione dell’attività dell’associazione- Natura soggettiva- Conseguenze- Ambito

di operatività – Presupposti (Cp, articolo 416 *bis.1*; decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, articolo 7)

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, [già] prevista dall'articolo 7, del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 [ora prevista dall'articolo 416 *bis.1* del Cp], ha natura soggettiva [sicchè, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale finalità agevolatoria], in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, desumibile anche dalle modalità dell'azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante. Ai fini della relativa configurabilità, sotto il profilo materiale, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima. Mentre, sotto il profilo soggettivo, essendo richiesto il dolo specifico di favorire l'associazione, è necessaria che questo fine risulti essere stato l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione; mentre, per converso, è irrilevante che l'agente abbia perseguito l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purchè ad esso si sia accompagnata la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiaria.

Mafia- Reati di mafia- Commissione di un reato avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* del Cp o al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso- Circostanza aggravante- Utilizzazione del metodo mafioso- Condizioni (Cp, articolo 416 *bis.1*; decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, articolo 7)

Per la configurabilità della circostanza aggravante [già] prevista dall'articolo 7, del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 [ora prevista dall'articolo 416 *bis.1* del Cp], nella forma dell'utilizzazione del metodo mafioso [avente natura oggettiva], è sufficiente che la condotta sia stata posta in essere avvalendosi di una delle modalità caratterizzanti l'associazione tipicamente mafiosa: avvalersi del metodo mafioso, in altri termini, significa utilizzare le condizioni previste dall'articolo 416 *bis* del Cp, ossia ricorrere alla forza intimidatrice del vincolo associativo ed alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. E' un'aggravante che può costituire una specifica modalità di qualsiasi condotta già di per sé penalmente rilevante e che è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le più diversificate forme di criminalità in quanto promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime per il "valore aggiunto" che proviene loro dal contesto delinquenziale in cui si muovono; con la precisazione che l'aggravante non presuppone necessariamente l'effettiva esistenza di un'associazione *ex* articolo 416 *bis* del Cp, né che l'agente ne faccia parte, essendo sufficiente il ricorso a modalità di condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso: ciò che è sufficiente perché la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore o ad abbandonare ogni velleità di difesa, per timore di più gravi conseguenze.

In materia di concorso di reati:

Riciclaggio e illecito reimpiego - Delitto presupposto - Associazione di tipo mafioso - Ammissibilità - Condizioni- Limiti (Cp, articoli 81, 416 *bis*, 648 *bis*, e 648 *ter*)

Il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso. Tuttavia, non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli articoli 648 *bis* e 648 *ter* del Cp e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni; mentre può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale (cfr. Sezioni unite, 27 febbraio 2014, Iavarazzo).

Il Procuratore distrettuale Giuseppe Amato